

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili e le piccole imprese connesse in bassa tensione del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 262/2026/R/eel e s.m.i..

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le definizioni del TIV, del CTTE, e le seguenti definizioni:

- **Asta** è la procedura di selezione degli esercenti il servizio a tutele graduali, attuata con modalità telematiche da AU mediante il Portale, inclusa nella Procedura;
- **AU** è la società Acquirente unico S.p.A.;
- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
- **Avviso** è il documento pubblicato sul Portale con il quale AU avvia l'Asta per la selezione degli esercenti il servizio a tutele graduali e ne comunica i dettagli;
- **BRP** Balance Responsible Party – Responsabile del Bilanciamento - è il soggetto commerciale responsabile della programmazione e del bilanciamento dell'energia elettrica immessa e prelevata in rete all'interno del proprio portafoglio di punti di dispacciamento;
- **Codici di Accesso** sono il Nome utente e la Password collettivamente considerati necessari per accedere alla sezione riservata del Portale;
- **Contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **Contratto di dispacciamento** è il contratto stipulato tra ciascun BRP e Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **CTTE** è il Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell'energia elettrica costituito dall'Allegato A, Allegato B e Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- **Delibera** è l'Allegato B alla deliberazione 262/2026/R/eel;
- **Deliberazione 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 e s.m.i, 111/06;
- **Deliberazione 50/2018/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- **Deliberazione 119/2022/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- **Deliberazione 208/2022/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel;
- **Deliberazione 362/2023/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- **Deliberazione 119/2024/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel;

- **Deliberazione 262/2026/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2026, 262/2026/R/eel;
- **Elenco venditori di energia elettrica** è il regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124/17 di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica, 25 agosto 2022, n. 164;
- **Esercenti il servizio a tutele gradual**i sono i soggetti che erogano il servizio a tutele gradual, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Impresa** è la società che intende partecipare alla Procedura tramite il Portale e a tale scopo rivolge domanda di candidatura e nomina uno o più Referenti;
- **Impresa ammessa** è l'Impresa autorizzata a partecipare all'Asta, in seguito alla verifica dei requisiti da parte di AU;
- **Offerta** è l'offerta vincolante presentata dalle Imprese ammesse con la quale si impegnano a erogare il servizio a tutele gradual in una o più aree;
- **Offerta valida** è l'offerta il cui valore del Parametro β non eccede il tetto massimo definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali;
- **Parametro β** è il parametro economico, espresso in euro/MWh a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio a tutele gradual nell'area territoriale indicata;
- **Parti** sono AU e l'Impresa collettivamente considerati (se singolarmente considerati nel seguito Parte);
- **Periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele gradual ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente tra il 1° aprile 2027 e il 31 marzo 2030;
- **PIN** è il codice che identifica l'Impresa ammessa ed è generato dal Portale nel momento in cui AU, dopo aver verificato i requisiti, autorizza l'Impresa a partecipare all'Asta;
- **Portale** indica la piattaforma di gestione online della Procedura per la selezione degli esercenti il servizio a tutele gradual, di cui al presente Regolamento, raggiungibile al seguente link <https://astastg.acquirenteunico.it/>;
- **Procedura** è la procedura concorsuale, oggetto del presente Regolamento, finalizzata alla selezione degli esercenti il servizio a tutele gradual ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele gradual**i sono i punti di prelievo nella titolarità dei clienti di cui al comma 33.2 del TIV;
- **Referente** indica sia il Referente Asta che il Referente Operativo;
- **Referente Asta** è l'utente dell'Impresa munito di giusti poteri e firma digitale, con accesso all'area riservata del Portale per la gestione della Procedura e per l'invio dell'Offerta;
- **Referente Operativo** è l'utente dell'Impresa con accesso all'area riservata del Portale per la gestione della Procedura e per l'invio dell'Offerta;
- **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante la Procedura, pubblicato sul sito di AU ai sensi del comma 5.3 della Delibera;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;

- **Servizio a tutele gradual**i è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Sistema** sono le soluzioni e gli strumenti elettronici che consentono l'utilizzo delle applicazioni informatiche di cui al presente Regolamento;
- **Terna** è la società Terna S.p.A.;
- **Tetto massimo** è il valore espresso in euro/MWh, che costituisce il limite entro il quale l'Offerta è considerata valida;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza;
- **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane;

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Oggetto della Procedura è l'individuazione, per ciascuna delle aree territoriali di cui al successivo comma 2.2, degli esercenti che, a partire dal 1° aprile 2027 fino al 31 marzo 2030, sono chiamati ad erogare il servizio a tutele gradual*i* per i clienti domestici non vulnerabili e le piccole imprese connesse in bassa tensione, alle condizioni stabilite dal TIV.
- 2.2 Ai sensi del comma 3.1 della Delibera sono individuate le seguenti 6 (sei) aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele gradual*i*:
1. Lazio, Toscana;
 2. Lombardia, Valle d'Aosta;
 3. Emilia-Romagna, Piemonte;
 4. Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto;
 5. Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Umbria;
 6. Abruzzo, Calabria, Puglia, Sicilia.

Articolo 3

Principi generali

- 3.1 AU esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, nonché secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e correttezza.
- 3.2 AU è dotato di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento.
- 3.3 Impresa e Referenti sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

Articolo 4

Strutture informatiche

- 4.1 Ai fini della partecipazione alla Procedura, l'Impresa deve dotarsi a proprie spese di:
- un personal computer dotato di uno dei più comuni browser (Chrome, Firefox, Opera o Edge);
 - un collegamento ad Internet;
 - software Acrobat Reader DC nell'ultima versione disponibile (versione 2020) od un software che consenta la lettura di file .pdf;
 - MS Word e MS Excel versione 2016 e/o superiori oppure uno o più software che consentano la lettura di file .docx e .xlsx;
 - un dispositivo di Firma Elettronica Digitale, detta anche Firma Elettronica Qualificata, quindi con valore legale, acquistabile da uno degli enti certificatori accreditati - si veda l'elenco dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia>;
 - un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
- 4.2 I documenti inviati dall'Impresa dovranno essere in formato PDF e firmati digitalmente. Sono ammesse le firme digitali di tipo PAdES (documenti con estensione pdf) o CAdES (file con estensione p7m) ritenute equivalenti.
- 4.3 Sono a carico di ciascuna Parte, in relazione agli adempimenti di propria competenza, gli oneri sostenuti per la realizzazione della struttura hardware e software necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura di cui al presente Regolamento, nonché di tutte le dotazioni necessarie a seguito di evoluzione delle piattaforme tecnologiche.

Articolo 5

Comunicazioni tra le Parti

- 5.1 AU invierà le notifiche e le comunicazioni alle Imprese mediante il Portale.
- 5.2 Tutte le comunicazioni ufficiali relative alla Procedura da parte delle Imprese dovranno essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo PEC doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 5.3 Per richieste di supporto e/o di chiarimento in merito al Portale e al Regolamento, le Imprese possono scrivere a supporto.doe@acquirenteunico.it. Tale indirizzo e-mail non può essere utilizzato per l'invio della documentazione relativa alla Procedura, in alternativa al caricamento sul Portale, pena l'esclusione dalla Procedura stessa.
- 5.4 Eventuali variazioni degli indirizzi indicati ai commi 5.2 e 5.3 saranno comunicate tempestivamente alle Imprese e non costituiranno modifiche del presente Regolamento.

Articolo 6

Conservazione dei documenti

- 6.1 AU effettua la memorizzazione integrale e cronologica dei documenti nel formato in cui sono stati trasmessi e ricevuti.

Articolo 7

Sicurezza di accesso

- 7.1 La procedura di ammissione definita nel presente Regolamento è finalizzata a garantire il riconoscimento dell'Impresa, dei Referenti e l'autenticità delle Offerte.
- 7.2 L'Impresa e i Referenti da essa designati sono responsabili della custodia, della segretezza e della riservatezza dei Codici di Accesso e del PIN rilasciati dal Sistema gestito da AU, e sono i soli ed unici responsabili del corretto utilizzo dei Codici di Accesso e del PIN.
- 7.3 L'Impresa e i Referenti da essa designati sono responsabili di ogni attività svolta nell'ambito del Portale e manlevano AU nei confronti dei terzi da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa o derivante dall'uso o dall'abuso della propria partecipazione alle Aste.
- 7.4 L'Impresa prende atto che la conoscenza dei Codici di Accesso e del PIN da parte di terzi consente a questi ultimi di accedere al Portale gestito da AU e di compiere atti giuridicamente rilevanti che saranno imputati all'Impresa stessa.
- 7.5 In relazione a quanto sopra l'Impresa si obbliga a comunicare ad AU, tramite posta elettronica certificata, il verificarsi di qualsiasi uso non autorizzato da parte di terzi dei propri Codici di Accesso e del PIN o ogni altra violazione della sicurezza, impegnandosi comunque a manlevare AU da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, derivante direttamente o indirettamente dal suddetto uso o abuso da parte di soggetti terzi.

Articolo 8

Malfunzionamenti

- 8.1 Le Parti si impegnano a dare reciproca e tempestiva informazione su eventuali difficoltà di comunicazione nel trasferimento di informazioni tra le Parti (es. riconoscibilità del mittente, incomprensibilità del contenuto del documento, ecc.).
- 8.2 L'Impresa che incontri impossibilità o difficoltà nell'utilizzo dei servizi oggetto del presente Regolamento dovrà tempestivamente comunicarlo ad AU, per le necessarie verifiche.
- 8.3 AU non si assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione all'Asta o per impossibilità di proseguire la partecipazione da parte delle Imprese per ragioni indipendenti dal Sistema gestito da AU o in caso di condizioni di emergenza, di cui all'articolo 25.

Articolo 9

Contenuto ed efficacia delle registrazioni

- 9.1 Il Sistema è realizzato con soluzioni che impediscono agli utilizzatori di operare alterazioni o modifiche di alcun genere sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni telematiche.
- 9.2 Il Sistema consente ad AU di controllare i parametri principali di funzionamento del Sistema stesso, segnalando anomalie delle procedure.

- 9.3 Costituiscono piena ed esclusiva prova fra le Parti, riguardo al contenuto ed al tempo dei documenti/messaggi scambiati per via elettronica, nonché in caso di eventuali anomalie e malfunzionamenti, le registrazioni presenti sul file di log generato dal Sistema, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le Offerte dell'Impresa, le comunicazioni visualizzate a Sistema o effettuate tramite messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Portale.

TITOLO II

Ammissione alla Procedura

Articolo 10

Requisiti minimi di ammissione alla Procedura

- 10.1 Ai sensi del comma 7.1 della Delibera, sono ammesse a partecipare alla Procedura le società di vendita di energia operanti nel mercato interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario, aventi, alla data di presentazione delle istanze, i seguenti requisiti:
- a) siano già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica, ai sensi del comma 7.1 lett. a) della Delibera;
 - b) ai fini dell'esecuzione dei propri contratti di somministrazione:
 - i. siano BRP e utenti del trasporto oppure
 - ii. si siano avvalse per l'intero anno 2025 di società dello stesso gruppo societario in qualità di BRP e utenti del trasporto;
 - c) dispongano della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
 - d) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno 2026, con riferimento al contratto di dispacciamento di cui alla lettera b);
 - e) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità I_0 di cui all'Allegato A.61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna - con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità del BRP per più di una volta negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti al mese di presentazione dell'istanza di partecipazione alla Procedura; ovvero qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
 - f) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento nel secondo semestre del 2025 o nel primo semestre 2026, non siano incorsi in due o più ritardi di pagamento, ai sensi del par. 3.2 All. B. del CTTE, nei confronti di nessuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere. L'elenco delle predette imprese è riportato di seguito:

Ragione Sociale Distributore	Piva Distributore	Conteggio Pod
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	31.318.263
ARETIS.p.A.	05816611007	1.686.831
Unareti	12883450152	1.231.985
Duereti s.r.l.	13632560960	809.396
IRETI S.P.A.	01791490343	707.425

aggiornato al 05/08/2026

Ai fini di tale verifica devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo GAR^{MAX} ai sensi del paragrafo 3.3 All. B. del CTTE - ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE;

- g) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di spacciamento in prelievo e/o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. da 2497 a 2497-septies del Codice Civile le quali:
 - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Imprese partecipanti;
 - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
- h) abbiano versato alla CSEA il deposito cauzionale di cui all'articolo 11;
- i) abbiano servito una soglia minima di clienti finali pari a 50.000 (cinquantamila) che può essere raggiunta sommando sia punti di prelievo connessi in BT nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV sia i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 50.000 Smc;
- j) non si trovino in stato di concordato preventivo, ivi compresa l'ipotesi in cui si trovino in concordato con continuità aziendale, ovvero non siano sottoposte a una procedura finalizzata alla sua dichiarazione; i requisiti di cui alla presente lettera devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile, delle Imprese partecipanti;
- k) qualora l'Impresa che partecipa alla Procedura concorsuale non sia anche BRP e utente del trasporto, i requisiti di cui alle lettere d), e), f), g) del presente comma 10.1, devono essere soddisfatti dal BRP e dall'utente del trasporto di cui al comma 10.1, lettera b), punto ii..

Articolo 11

Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

- 11.1 Ai sensi dell'articolo 8.1 della Delibera, le Imprese interessate a partecipare alla Procedura devono costituire in favore di CSEA, entro il giorno 15 settembre 2026, ovvero il giorno lavorativo precedente il termine di cui al comma 14.2, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 50.000 (cinquantamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera.
- 11.2 La fideiussione bancaria deve essere sia redatta conformemente a quanto previsto nel modulo contenuto nell'Allegato 6 al Regolamento, sia valida ed efficace a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura, di cui al comma 14.2, fino al 28 febbraio 2027. Tale fideiussione deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 14.2. La medesima fideiussione deve essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: "Procedure concorsuali tutele gradualì 2027/2030 - garanzia bancaria – XXXXXXXX (ragione sociale)", mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 11.3 La garanzia di cui al comma 11.1 non necessita dell'autentica notarile a condizione che sia prodotta mediante documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 11.4 La CSEA, dopo aver acquisito il parere favorevole di AU, svincola la garanzia a tutela dell'affidabilità dell'offerta, costituita nella forma di fideiussione bancaria di cui al comma 11.2, entro 15 (quindici) giorni solari dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti che ne fanno richiesta prima della naturale scadenza, la cui partecipazione alla Procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento.
- 11.5 In caso di partecipazione non conforme alle disposizioni del Regolamento, nonché di inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 10, su indicazione di AU, la CSEA escute la garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1. Non costituisce causa di escussione della garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1 la mancata presentazione delle offerte.
- 11.6 In caso di mancato versamento della garanzia di esercizio di cui all'articolo 24 su indicazione di AU, la CSEA escute l'importo integrale della garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1.

Articolo 12

Registrazione al Portale

- 12.1 Il Referente Asta dell'Impresa che intende partecipare alla Procedura effettua, a partire dalle ore 10:00 del giorno 8 settembre 2026, una registrazione al Portale nell'apposita sezione del sito <https://astastg.acquirenteunico.it/>, inserendo i propri dati anagrafici e scegliendo la propria password, nonché i dati relativi all'Impresa. Conclusa la Registrazione, il Referente Aste riceverà una notifica di conferma dell'avvenuta Registrazione, contenente un link per validare il proprio indirizzo di posta elettronica per l'accesso al Portale.
- 12.2 In questa fase, il Referente Asta può inserire i dati anagrafici di due Referenti Operativi, i quali riceveranno via e-mail una password provvisoria da cambiare al primo accesso e il link per la convalida dell'indirizzo di posta elettronica.

- 12.3 Contestualmente alla registrazione sul Portale, il Referente Asta invia una PEC ad AU, al seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, allegando la richiesta di abilitazione al Portale, redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 1 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e la dichiarazione sostitutiva di certificazione della rappresentanza legale, redatta mediante il modulo contenuto nell'Allegato 2. Tali documenti dovranno essere firmati digitalmente dal Referente Asta.
- 12.4 Una volta ricevuta la PEC di cui all'articolo 12.3, AU completa la registrazione dell'Impresa inviando, tramite il Portale, una notifica via e-mail ai Referenti.
- 12.5 I Referenti, a seguito della ricezione della notifica del Portale di cui al comma 12.4, sono abilitati ad accedere all'area riservata del Portale, dove dovranno caricare tutta la documentazione richiesta, come descritto nell'articolo 14.

Articolo 13

Contenuto della domanda di ammissione alla Procedura

- 13.1 Le Imprese che intendono partecipare alla Procedura presentano ad AU la propria istanza di ammissione, sottoscritta dal Referente Asta, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:
- a) dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di essere iscritta all'elenco venditori di energia elettrica, secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera a);
 - b) dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti, per l'esecuzione dei propri contratti di somministrazione, il possesso dei requisiti di cui al comma 10.1, lettera b);
 - c) copia della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo di cui al comma 10.1, lettera c);
 - d) copia della garanzia dell'affidabilità dell'offerta rilasciata a favore della CSEA di cui al comma 10.1, lettera h);
 - e) dichiarazione di impegno a rilasciare a favore della CSEA la garanzia, di cui all'articolo 24, qualora risulti individuato quale esercente il servizio a tutele gradualì per una o più aree territoriali;
 - f) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., in maniera conforme al modulo contenuto nell'Allegato 4 al presente Regolamento e con indicazione dell'elenco delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma 10.1 lettera g);
 - g) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di non trovarsi in stato di concordato preventivo, secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera j);
 - h) qualora l'Impresa che partecipa alla Procedura non sia anche BRP e utente del trasporto, deve indicare il nominativo del BRP e dell'utente del trasporto appartenente al medesimo gruppo societario che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione coi clienti finali, mediante il modulo riportato nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

Articolo 14

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura

- 14.1 La domanda di ammissione alla Procedura deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 3 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Referente Asta e corredato dai documenti e dalle informazioni di cui all'articolo 13. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del Referente Asta.
- 14.2 La domanda di ammissione alla Procedura, comprensiva degli allegati, deve pervenire entro le ore 20:00 del 16 settembre 2026. Tale termine è fissato in modo da garantire un intervallo minimo di 6 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Regolamento, così come definito al comma 5.4 della Delibera.
- 14.3 Il Referente dell'Impresa carica sul Portale la domanda di ammissione, comprensiva degli allegati, seguendo le indicazioni riportate nel Portale stesso. L'Impresa dovrà caricare sul Portale un singolo documento, in formato PDF e firmato digitalmente, per ogni informazione richiesta nel precedente articolo 13. I documenti devono contenere nel proprio nome la ragione sociale dell'Impresa o una sigla che la identifichi.
- 14.4 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 14.2, ovvero non completate entro lo stesso termine, saranno considerate come non pervenute.

TITOLO III

Svolgimento della Procedura

Articolo 15

Esame della documentazione

- 15.1 AU, a seguito della ricezione tramite il Portale delle domande di ammissione delle Imprese, successivamente allo scadere del termine di cui al comma 14.2 del Regolamento, procederà allo svolgimento dell'esame della documentazione nei termini seguenti:
- a) verificare gli adempimenti di cui all'articolo 14 da parte delle Imprese partecipanti alla Procedura;
 - b) esaminare la documentazione di cui all'articolo 13 e svolgere le verifiche di completezza e conformità in base ai requisiti previsti dall'articolo 10;
 - c) richiedere eventuali chiarimenti ai soggetti incaricati, indicati come Referenti nel Portale, relativamente alle dichiarazioni rese ed alle comunicazioni presentate.
- 15.2 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui documenti e sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla Procedura.
- 15.3 AU richiede a Terna, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui ai commi 10.1 lettere d), e), g), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera k) del medesimo comma 10.1;

- 15.4 Terna, entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.3, invia ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.5 AU richiede alle imprese distributrici di cui al comma 10.1, lettera f), entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare il requisito di cui ai commi 10.1 lettera f), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera k) del medesimo comma 10.1;
- 15.6 Le imprese distributrici di cui al comma 10.1, lettera f), entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.5, inviano ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.7 AU richiede alla CSEA, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui ai commi 10.1 lettere g) e h), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera k) del medesimo comma 10.1.
- 15.8 La CSEA, entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.7, invia ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.9 AU, avvalendosi delle informazioni in possesso del SII, entro i 6 (sei) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, verifica i seguenti requisiti:
- a) il requisito relativo al contratto di trasporto, di cui al comma 10.1 lettere g), questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera k) del medesimo comma 10.1,
 - b) il requisito del numero dei punti serviti come controparte commerciale, di cui al comma 10.1 lettera i).
- 15.10 AU, al termine dell'esame della documentazione, entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, ovvero entro il giorno 7 ottobre 2026, invia una notifica alle Imprese che hanno presentato la documentazione di cui all'articolo 13, con l'esito della verifica della documentazione.

Articolo 16

Informazioni a disposizione delle Imprese

- 16.1 AU, entro il termine definito dalla Delibera al comma 4.1, ovvero entro il 9 ottobre 2026, carica sul Portale e mette a disposizione delle Imprese ammesse a partecipare alle procedure concorsuali le informazioni pre-gara previste nel comma 4.1 della Delibera.
- 16.2 Le informazioni relative al comma 4.1 lettera h) della Delibera sono pubblicate come media ponderata rispetto ai punti di prelievo; le informazioni relative alla lettera i) sono pari alla somma dei dati ricevuti dagli esercenti uscenti nello stesso periodo.

Articolo 17

Caratteristiche dell'Asta

- 17.1 AU invia, tramite PEC, al Referente Asta delle Imprese ammesse il codice PIN necessario per accedere alla sezione del Portale relativa all'Asta e per confermare l'invio dell'Offerta, entro il 16 novembre 2026.
- 17.2 AU organizza una o più sessioni di prova aperta a tutte le Imprese ammesse prima dello svolgimento dell'Asta stessa. I dettagli saranno inviati a tutte le Imprese ammesse con successiva comunicazione tramite Portale, entro il 20 Novembre 2026, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi dallo svolgimento della sessione di prova.
- 17.3 AU, 3 (tre) giorni lavorativi prima del termine di cui al comma 17.4, ovvero il 25 novembre 2026, pubblica l'Avviso d'Asta sul Portale ed invia ai Referenti, tramite il Portale stesso, una notifica di avvenuta pubblicazione dell'Avviso, che riporta i dettagli relativi all'Asta.
- 17.4 AU, nel rispetto dei termini di cui al comma 5.5 della Delibera, indice l'Asta per il giorno 30 novembre 2026.
- 17.5 L'Asta si sviluppa in un singolo turno, in busta chiusa, dalle 10:00 alle 12:00 del 30 novembre 2026, indetto contestualmente per tutte le aree territoriali di cui al comma 2.2 del presente Regolamento, in cui sono autorizzate a partecipare tutte le Imprese ammesse. Tutte le operazioni relative all'Asta si svolgeranno attraverso il Portale.

Articolo 18

Procedura di svolgimento dell'Asta

- 18.1 Entro il termine di cui all'articolo 17.5, il Referente Asta o uno dei Referenti Operativi dell'Impresa ammessa accede all'area riservata del Portale, con le proprie credenziali. Per l'accesso all'Asta, il Portale richiede anche l'inserimento del PIN di cui al comma 17.1. Il Portale consente l'accesso a più Referenti contemporaneamente all'area riservata.
- 18.2 L'Offerta viene presentata dal Referente indicando contestualmente:
 - a) il valore del Parametro β , espresso in euro/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale, senza possibilità di modifica o rilancio con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale intende partecipare;
 - b) il numero massimo di aree territoriali, tra quelle per cui ha presentato un'offerta, che è disposto a servire in caso di aggiudicazione;
 - c) l'ordine di preferenza associato a ciascuna area territoriale per cui viene presentata l'offerta.
- 18.3 Il file pdf contenente l'Offerta deve essere firmato digitalmente con la medesima firma digitale indicata in fase di registrazione.
- 18.4 Il Portale visualizza un messaggio di conferma a seguito dell'invio dell'Offerta.
- 18.5 Al termine di cui al comma 17.5, il Portale individua gli assegnatari provvisori tra le Imprese ammesse che hanno presentato un'Offerta, per ciascuna area territoriale, secondo i criteri riportati nell'articolo 20.

Articolo 19

Controllo sulla validità delle offerte

- 19.1 L'Offerta presentata nei termini di cui al comma 17.5, si intende irrevocabile e vincolante, senza possibilità di modifica o di rilancio.
- 19.2 Il Portale consente la presentazione di un'unica Offerta per ogni Impresa ammessa.
- 19.3 È possibile indicare una sola Offerta per ciascuna area territoriale.
- 19.4 L'Offerta il cui valore sia superiore al Tetto massimo definito per ciascuna area territoriale ai sensi del comma 10.1 della Delibera, non è considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale in cui è stata presentata e l'Impresa che l'ha formulata è pertanto esclusa dalla Procedura per la medesima area territoriale.

Articolo 20

Ordine di priorità delle offerte

- 20.1 Il Portale predispone, per ciascuna area territoriale, la graduatoria delle Offerte valide pervenute, ordinandole in base al valore crescente del parametro β . Per ciascuna area territoriale, l'Impresa che risulta prima in graduatoria, è individuata provvisoriamente quale esercente il servizio a tutele graduati.
- 20.2 Per ciascuna Impresa, il Portale verifica se il numero di aree territoriali nelle quali la medesima risulta prima classificata ecceda il numero massimo di aree che l'Impresa ha dichiarato di essere disposta a servire ai sensi del comma 18.2, lettera b).
- 20.3 Qualora un'Impresa risulti prima classificata in un numero di aree territoriali superiore a quello dichiarato ai sensi del comma 18.2, lettera b), il Portale individua le aree da assegnare provvisoriamente a tale Impresa sulla base dell'ordine di preferenza di cui al comma 18.2, lettera c). L'Impresa mantiene le aree territoriali con il più elevato ordine di preferenza fino al raggiungimento del numero massimo di aree dichiarato.
- 20.4 Le aree territoriali che risultano prive di assegnazione provvisoria a seguito dell'applicazione del precedente comma 20.3 sono assegnate mediante scorrimento della graduatoria della relativa area territoriale. L'assegnazione è effettuata a favore della prima Impresa collocata in graduatoria che non abbia già raggiunto il numero massimo di aree dichiarato ai sensi del comma 18.2, lettera b).
- 20.5 Il Portale reitera la procedura di cui ai commi 20.2, 20.3 e 20.4 per le aree territoriali non ancora assegnate, con esclusione delle Imprese che risultano già assegnatarie di un numero di aree pari al numero massimo di aree servibili dichiarato ai sensi del comma 18.2, lettera b).
- 20.6 Qualora, in applicazione dei commi precedenti, risultino possibili più configurazioni di assegnazione delle aree territoriali sulla base dell'ordine di preferenza espresso dalle Imprese, il Portale assegna provvisoriamente le aree interessate ricorrendo al sorteggio con modalità telematica di cui al comma 20.11.
- 20.7 La comunicazione alle Imprese ammesse dell'esito provvisorio della Procedura, contenente le eventuali aree aggiudicate provvisoriamente e il relativo valore del parametro β offerto, è effettuata da AU mediante una notifica ai Referenti inviata dal Portale tramite PEC entro il giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'Asta, ovvero entro il 1° dicembre 2026.

- 20.8 Per le aree territoriali che non risultino assegnate in esito alla Procedura di cui ai precedenti commi, secondo quanto riportato nel comma 6.2 lettera e) della Delibera, AU esegue, entro il 1° dicembre 2026, un'Asta di riparazione a turno unico alla quale possono prendere parte tutte le Imprese ammesse alla Procedura. I dettagli dell'Asta di riparazione sono comunicati mediante successivo Avviso d'Asta a tutti i Referenti delle Imprese ammesse. Lo svolgimento dell'Asta di riparazione segue le modalità previste ai commi 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4.
- 20.9 In occasione dell'Asta di riparazione, le aree territoriali sono assegnate provvisoriamente secondo le modalità di cui ai commi 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 e 20.6. Il Tetto massimo di cui al comma 19.4 è incrementato della percentuale definita dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10.2 della Delibera.
- 20.10 La comunicazione alle Imprese individuate provvisoriamente quali Esercenti il servizio a tutele graduali, secondo il comma 20.6, è effettuata da AU mediante una notifica inviata dal Portale tramite PEC, al termine dell'Asta di riparazione ovvero entro il 2 Dicembre 2026.
- 20.11 In tutti casi in cui sia necessario procedere con estrazione a sorte, il Sistema procede mediante una procedura automatica di estrazione casuale, basata su un algoritmo composto in tre fasi:
- a) individuazione degli elementi interessati dalla situazione di parità e ordinamento preliminare secondo un criterio univoco e deterministico;
 - b) generazione di una sequenza pseudocasuale mediante l'algoritmo PCG32 (Permuted Congruential Generator), inizializzato a partire da un valore (seed) ottenuto da una sorgente di casualità crittograficamente sicura del sistema operativo;
 - c) utilizzo della sequenza generata per applicare alla lista degli elementi interessati una procedura di permutazione casuale basata sull'algoritmo Fisher-Yates Shuffle, al fine di determinare l'ordine di precedenza finale.
- Il Sistema registra e conserva l'esito dell'estrazione che ha concorso all'assegnazione provvisoria, nonché i dati e i parametri necessari a consentirne la successiva verifica e riproduzione. Per ciascuna situazione di parità è consolidata una sola estrazione ufficiale.
- 20.12 Qualora con riferimento ad una determinata area territoriale non sia stata presentata o ammessa alcuna Offerta in base ai criteri di cui al presente Regolamento, neanche in esito alla reiterazione della procedura di cui al precedente comma 20.4, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4.15 del TIV.

Articolo 21

Obblighi degli assegnatari provvisori del servizio a tutele graduali

- 21.1 Tutte le assegnazioni si ritengono provvisorie fino alla verifica dell'avvenuto rilascio a favore della CSEA della garanzia a tutela dell'esercizio del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 24.
- 21.2 L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 21.1, costituisce causa ostativa all'assegnazione definitiva del servizio.

Articolo 22

Esiti della Procedura

- 22.1 AU, espletata la verifica del rilascio a favore della CSEA della garanzia di cui all'articolo 24 con riferimento a ciascuna area territoriale, da parte delle Imprese provvisoriamente individuate ai sensi dell'articolo 20, dopo l'approvazione del suo legale rappresentante degli esiti della Procedura, procede all'assegnazione definitiva del servizio, comunicandolo alle Imprese interessate, mediante una notifica inviata dal Portale tramite PEC, entro il 22 dicembre 2026.
- 22.2 AU, mette a disposizione di tutte le Imprese ammesse, così come riportato nell'articolo 10.1 della Delibera, attraverso il Portale, contestualmente alle comunicazioni degli esiti di cui al comma 22.1, il valore del Tetto massimo definito dall'Autorità.
- 22.3 Entro il 22 dicembre 2026, ai sensi del comma 5.6 della Delibera, AU pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna area territoriale e per il Periodo di assegnazione del servizio, il nominativo dell'esercente il servizio a tutele gradualì e il corrispondente valore del parametro β .

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 23

Obblighi degli Esercenti il servizio a tutele gradualì e decadenza dall'incarico

- 23.1 In esito all'assegnazione definitiva del servizio, gli Esercenti il servizio a tutele gradualì comunicano ad AU, entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo al termine di cui all'articolo 22.3, ovvero entro il 23 Dicembre 2026, mediante l'invio di una PEC all'indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, il nominativo della società appartenente allo stesso gruppo societario di cui scelgono eventualmente di avvalersi per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, in ossequio a quanto disposto dalla Sezione 4-3.13 del TIDE, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 10.1, lettere d), e), f), g).
- 23.2 Gli Esercenti il servizio a tutele gradualì si impegnano a mantenere la società scelta di cui al comma 23.1 per tutto il Periodo di assegnazione del servizio.
- 23.3 Ai sensi dell'articolo 35.4 del TIV, i nuovi Esercenti il servizio a tutele gradualì, individuati tramite la presente Procedura, comunicano ad AU, via PEC all'indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal termine di cui ai commi 35.2 e 35.3 del TIV, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto e al contratto di dispacciamento.
- 23.4 Gli Esercenti il servizio a tutele gradualì si impegnano, altresì, a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 9 della Delibera, pena la decadenza dell'incarico.

- 23.5 Nell'ipotesi in cui un esercente si renda indisponibile e/o decada dal suo incarico, AU interpella tramite PEC, entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'accertamento dell'Autorità di cui al comma 9.7 della Delibera, tutte le Imprese ammesse che nel corso della Procedura hanno presentato un'Offerta, per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente, così come previsto dal comma 9.9 della Delibera. L'area territoriale sarà assegnata all'Impresa che offre il prezzo di valore più basso espresso in euro/MWh, mediante un'Asta indetta da AU, il quinto giorno successivo all'accertamento dell'Autorità. In caso di Offerte di pari valore, si procede ad estrazione a sorte secondo quanto stabilito al comma 20.11.
- 23.6 Nelle ipotesi previste dal comma 24.5, AU interpella tramite PEC, entro 1 (uno) giorno lavorativo dal termine di cui al comma 24.1, tutte le Imprese ammesse che nel corso della Procedura hanno presentato un'Offerta, per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente. L'area territoriale sarà assegnata all'Impresa che offre il prezzo di valore più basso espresso in euro/MWh, mediante un'Asta indetta da AU entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 24.1, ovvero entro il 21 Dicembre 2026. In caso di Offerte di pari valore, si procede ad estrazione a sorte secondo quanto stabilito al comma 20.11
- 23.7 Qualora, in esito alle procedure di cui ai commi 23.5 e 23.6, non venga individuato un nuovo Esercente il servizio a tutele gradualì per una o più aree interessate, trova applicazione l'articolo 4.15 del TIV.
- 23.8 Nei casi di cui ai precedenti commi 23.5 e 23.6, il nuovo esercente il servizio a tutele gradualì individuato provvisoriamente deve costituire in favore di CSEA la garanzia di cui all'articolo 24, entro 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione di assegnazione provvisoria.
- 23.9 L'esercente decaduto dal suo incarico non potrà partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele gradualì per il Periodo di assegnazione del servizio successivo a quello in corso.

Articolo 24

Garanzia per l'esercizio del servizio a tutele gradualì

- 24.1 Ai sensi dell'articolo 8.2 della Delibera, gli Esercenti il servizio a tutele gradualì individuati provvisoriamente devono costituire in favore di CSEA, entro le ore 16:00 del 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria di cui all'articolo 20, ovvero entro il giorno 17 Dicembre 2026, una garanzia a copertura dell'assolvimento del servizio a tutele gradualì in diffinità delle disposizioni previste, pari a 300.000 (trecentomila) euro per ogni area territoriale per la quale risultino assegnatari.
- 24.2 La garanzia di cui al comma 24.1, redatta in base al modulo contenuto nell'Allegato 7 del Regolamento e avente validità non inferiore a 90 (novanta) giorni dal termine dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente Procedura (giugno 2030), deve essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di rating creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da *A.M.Bes*.

- 24.3 Tale garanzia deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 24.1, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: “Garanzia rilasciata a copertura dell’assolvimento del servizio a tutele graduali per il periodo 2027/2030”, mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 24.4 La garanzia di cui al comma 24.1 non necessita dell’autentica notarile a condizione che sia prodotta mediante documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 24.5 In mancanza di rilascio della garanzia di cui al comma 24.1 entro i termini ivi indicati o in caso di rilascio per un importo inferiore:
- a) il soggetto che non ha rilasciato la garanzia o ha rilasciato la garanzia per un importo inferiore viene escluso dalla Procedura e si applicano le disposizioni di cui al comma 23.6;
 - b) la garanzia di cui al comma 11.1 viene escussa.
- 24.6 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 24.1 il venire meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o la mancata prestazione delle garanzie per i servizi di dispacciamento e trasporto, nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall’incarico di cui all’Articolo 9 della Delibera.
- 24.7 In caso di mancato assolvimento del servizio a tutele graduali o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, su richiesta dell’Autorità, la CSEA escute la garanzia di cui al comma 24.1.
- 24.8 In caso di escussione, anche parziale, della garanzia l’esercente è tenuto ad integrarla fino al raggiungimento dell’intero ammontare o a fornirne una nuova redatta in base al modulo contenuto nell’Allegato 7, senza soluzione di continuità con la precedente.

Articolo 25

Condizioni di emergenza

- 25.1 Si considerano condizioni di emergenza i casi in cui AU non sia in grado di ricevere le Offerte inviate dalle Imprese attraverso le modalità di cui al precedente articolo 18, a causa di malfunzionamenti nel Sistema di AU stesso.
- 25.2 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 25.1, AU comunica alle Imprese l’insorgere della condizione di emergenza. In tal caso AU può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente un’Asta.
- 25.3 Qualora si verifichino le suddette condizioni di emergenza, AU non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente subiti dalle Imprese.

Articolo 26

Modifiche del Regolamento

- 26.1 AU si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente Regolamento. In caso di modifica, la nuova versione del Regolamento verrà pubblicata sul Portale e contestualmente verrà inviata una comunicazione via e-mail ai Referenti.

Articolo 27

Violazioni del Regolamento

- 27.1 Sono considerate violazioni del Regolamento i seguenti comportamenti:
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione;
 - il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del Sistema di AU;
 - tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio dell'Offerta;
 - ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al comma 3.3.
- 27.2 AU verifica il rispetto del Regolamento al fine di assicurare il regolare funzionamento del Portale secondo i criteri di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. A tal fine, AU può richiedere all'Impresa ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul Portale.

Articolo 28

Responsabilità per danni

- 28.1 AU non si assume alcuna responsabilità per i malfunzionamenti o le impossibilità di collegamento o di connessione derivanti da cause indipendenti dal Sistema.
- 28.2 L'Impresa e le persone da essa designate manlevano AU da qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti che fossero arrecati ad esso o a terzi per l'utilizzo abusivo, improprio e pregiudizievole dei Codici di Accesso e del PIN, impegnandosi a risarcire AU dei danni di qualsiasi natura che dovesse eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.
- 28.3 L'Impresa e le persone da essa designate sono responsabili dei danni che possano essere arrecati ad AU, per fatto imputabile a terzi di cui si avvale per i servizi di cui al presente Regolamento.

Articolo 29

Trattamento dei dati personali

- 29.1 Le Parti si impegnano ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (di seguito anche "GDPR"), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito anche "Codice Privacy"), nonché tutte le norme di legge in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano, altresì, a condurre le operazioni di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Regolamento, nonché di adempiere agli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
- 29.2 Le Parti convengono che ciascuna di esse opera in qualità di autonomo Titolare del trattamento con riferimento ai dati personali trattati per le finalità disciplinate dal presente Regolamento. A tali fini, ciascuna Parte dà atto di aver ricevuto apposita informativa per il trattamento dei dati personali e che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente e delle rispettive informative in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 30

Foro competente

- 30.1 Per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento o comunque ad esso collegate che le Parti non riescono a risolvere in via bonaria entro quarantacinque giorni dalla loro insorgenza, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 31

Legge applicabile

- 31.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della legge italiana vigente in materia.

Articolo 32

Disposizioni finali

- 32.1 AU si riserva la facoltà di interrompere in ogni sua fase la presente procedura concorsuale, di non procedere all'assegnazione definitiva del servizio ovvero di revocare quest'ultima, pur in presenza di Offerte valide, in caso di mutamento del quadro normo-regolatorio, senza che nulla sia dovuto a qualsiasi titolo alle Imprese concorrenti.

Elenco degli allegati

Allegato 1	modulo per la presentazione della richiesta di abilitazione al Portale
Allegato 2	modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione della rappresentanza legale
Allegato 3	modulo per la presentazione della domanda di ammissione alla Procedura
Allegato 4	modulo di dichiarazione sostitutiva dei gruppi societari
Allegato 5	modulo per la comunicazione del BRP e dell'utente del trasporto
Allegato 6	modulo per la fideiussione bancaria per l'ammissione alla Procedura
Allegato 7	modulo per la garanzia per lo svolgimento del servizio a tutele graduali

Roma, 7 settembre 2026